IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Al Collegio dei Revisori dell'Arpa Piemonte

- Dott. Ernesto CARRERA
- Dott. Fabio AIMAR
- Dott. Andrea FEA

OGGETTO: Trasmissione della relazione illustrativo e tecnico finanziaria relativa al preaccordo sindacale del personale del comparto siglato in data 23.07.2026

Si trasmette in allegato la relazione in oggetto, redatta utilizzando il modello di cui alla circolare n. 25 del 19.07.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, ai fini della verifica e certificazione prevista dall'art. 40 comma 3 – sexies, del Decreto Legislativo 165/2001, il quale dispone:

"3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1".

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Avv. Roberto GIOVANETTI

Firmato digitalmente da:
ROBERTO GIOVANETTI
Data: 24/08/2026 12:22:38

Allegati:

1) copia dell'accordo
2) relazione illustrativa e tecnico – finanziaria preaccordo comparto 23.07.2026

Arpa Piemonte
Codice fiscale- Partita iva: 07176380017
Direzione Generale
Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119681120
direzionegenerale@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

PRE - ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI ARPA PIEMONTE ED I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. E DELLA RSU SIGLATO IN DATA 23/07/2026.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa:
Le seguenti relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, previste a corredo di ogni contratto integrativo per le pubbliche amministrazioni dall'art. 40, c. 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, sono state redatte utilizzando il modello proposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19.07.2012, e sono riferite al pre-accordo sottoscritto il 13/02/2025 redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e dalle disposizioni contrattuali.

MODULO 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto della proposta di accordo ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione	23/07/2026
Periodo temporale di vigenza	Esercizio finanziario 2026
Composizione della delegazione	Parte pubblica: Direttore Generale: Ing. Secondo Barbero; Direttore amministrativo e Direttore del Dipartimento Affari amministrativi e personale: Dr. Roberto Giovanetti; Direttore Tecnico: Dott. Giovanni D'Amore; Dirigente Ufficio Amministrazione personale e formazione: Dott.ssa Daniela Alfiero Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU CISL FP FIALS Rappresentanze di OO.SS. firmatarie: RSU CISL FP FIALS

Soggetti destinatari		Personale del comparto di Arpa Piemonte: Area contrattuale comparto Servizio sanitario nazionale.
Materie trattate dalla proposta di accordo (descrizione sintetica.)		Progressione economica all'interno delle aree" di cui all'art. 19 del CCNL 02.11.2022 per l'anno 2025
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	**Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa**	La certificazione sui profili della compatibilità economico-finanziaria e la normativa di competenza dei Revisori dei Conti, sarà acquisita ed allegata alla presente relazione.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria.	Con Decreto del Direttore Generale n. 10 del 30 gennaio 2026 Arpa Piemonte ha adottato il PIAO - Piano Integrato di attività e organizzazione per le annualità 2026-2028 di cui all'art. 6 del Decreto-legge 80/2021 convertito nella Legge 113/2021, contenente tra l'altro il Piano della performance ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT).
		Con DDG n. 58 del 26/06/2026 questa Agenzia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la "Relazione sulla Performance 2025"
		La Relazione sulla Performance 2025 è stata validata dall'OIV in data 25/06/2026.

Modulo 2. Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) **<u>Illustrazione di quanto disposto dall'accordo integrativo</u>**

L'accordo è stato sottoscritto a conclusione di un percorso partecipato tra la Delegazione

Trattante di Parte Pubblica e le Rappresentanze Sindacali del Comparto Sanità con l'espressa finalità di dare applicazione all'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree di cui all'art. 19 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022 relativo all'anno 2026.
A decorrere dall'annualità 2023 è stato avviato un percorso pluriennale di attribuzione dei differenziali economici, previa verifica annuale circa la certezza, la stabilità e la continuità del finanziamento (accordi recepiti rispettivamente con i DDG n. 116 del 29.11.2023, DDG n. 68 del 26.06.2024, DDG n. 46 del 30.05.2025) e l'obiettivo comune è garantire a tutto il personale dell'Agenzia la possibilità di concorrere con adeguata periodicità all'effettiva attribuzione dell'istituto contrattuale in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.
L'art. 9 comma 5 lettera a) del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 27.10.2025 demanda alla contrattazione integrativa aziendale "*i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 60 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 61 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)".*
Le progressioni economiche all'interno delle aree consistono nell'attribuzione di *"differenziali economici di professionalità"* quali *"incrementi stabili del trattamento economico"* attribuibili *"con decorrenza 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati",* mediante procedura selettiva e sono finanziate da risorse di cui all'art. 63.
L'accordo, quindi, individua la quota massima delle risorse da destinare alle Progressioni economiche all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2026 nell'ambito del "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" ed individua i criteri che saranno utilizzati esclusivamente per la corrente annualità.
Alla luce della normativa tutt'ora vigente il riconoscimento del Differenziale Economico di Professionalità per l'anno 2026 riguarderà non più del 50% degli aventi diritto.

B) Sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

La spesa conseguente all'attuazione del presente accordo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto accordo opera nei limiti delle risorse finanziarie presenti nei fondi contrattuali.
Con determinazione dirigenziale n. 47 del 03.02.2026 sono stati costituiti in via provvisoria i fondi di cui all'art. 63 ("Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali") ed all'art. 64 ("Fondo premialità e condizioni di lavoro") del CCNL del 27/10/2025, ammontanti rispettivamente a euro 4.882.615,74 e a euro 4.619.602,45, in applicazione degli incrementi previsti dalle disposizioni contrattuali.
Il trend della composizione del personale e della spesa, alla luce dell'ammontare dei residui che attualmente vengono generati nella gestione dei fondi contrattuali, e della verifica circa la certezza, la stabilità e la continuità del finanziamento consente di proseguire anche per il corrente anno con l'attribuzione dei differenziali economici;

Per l'anno 2026 è individuata in € 185.000,00 la quota massima del "Fondo incarichi,

progressioni economiche e indennità professionali" da destinare alle Progressioni economiche all'interno delle Aree con decorrenza 1° gennaio 2026.

C) Effetti abrogativi impliciti

Elemento illustrativo non pertinente.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.

Elemento illustrativo non pertinente in quanto l'accordo non incide sull'istituto delle incentivazioni alla produttività.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche.

L'art. 19 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022 richiama l'art. 52 comma 1 bis del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i. per cui *"Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito".*

Il richiamo al principio di selettività rimanda all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 150/2009 che costituisce disposizione precettiva per la regolamentazione e l'attribuzione delle progressioni economiche ai lavoratori del pubblico impiego. In particolare, il criterio della selettività appare configurabile sia in senso soggettivo (valutazione dei comportamenti e dei risultati), sia in senso oggettivo (attribuzione, comunque, della progressione ad una quota limitata di dipendenti).

Per essere selettiva vale il principio da anni codificato da Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento Funzione Pubblica ed Aran per il quale possono accedere al beneficio economico derivante dall'attribuzione del differenziale economico di professionalità non più della metà degli aventi diritto.

Allo scopo di rimarcare il carattere di selettività dell'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree, le Parti hanno stabilito di attribuire alla media delle ultime tre valutazioni individuali una quota del punteggio totale pari al 60% ed all'esperienza professionale maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende o Enti del comparto Sanità o presso altre amministrazioni pubbliche di comparti diversi, a decorrere dalla data di attribuzione dell'ultima progressione economica orizzontale o DEP nel medesimo o corrispondente profilo, una quota pari al 40%.

I criteri adottati per l'attribuzione dei DEP anno 2026 avranno validità esclusivamente per il presente anno con l'obiettivo di garantire a tutto il personale dell'Agenzia la possibilità di concorrere con adeguata periodicità all'effettiva attribuzione dell'istituto contrattuale in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell'accordo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

I criteri e le conseguenti azioni che sono stati individuati dall'accordo ai fini dell'attribuzione selettiva delle progressioni economiche all'interno delle aree sono del tutto coerenti con il Piano della Performance confluito all'interno del Piano integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2026/2028 approvato con DDG n. 10 del 30.01.2026.

PRE - ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI ARPA PIEMONTE ED I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. E DELLA RSU SIGLATO IN DATA 23.07.2026

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

In applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel comparto Sanità, sono stati quantificati in via provvisoria dall'Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 47 del 03.02.2026, il Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali art. 63 CCNL del 27/10/2025 (ex art. 102 CCNL Comparto Sanità 02/11/2022) ed il Fondo premialità e condizioni di lavoro art. 64 CCNL del 27/10/2025 (ex art. 103 CCNL Comparto Sanità 02/11/2022).

L'ammontare complessivo per l'anno 2026 del Fondo art. 63 (incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) risulta di euro **4.882.615,74**, mentre l'ammontare complessivo del Fondo art. 64 (premialità e condizioni di lavoro) risulta di euro **4.619.602,45** come sotto analiticamente rappresentato.

FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI art. 63 CCNL del 27/10/2025 (ex art. 102 ccnl Comparto Sanità 02/11/2022)			
CCNL	**ART.**	**DESCRIZIONE**	**Importo**
3/11/22	102 2.C lett.a.	a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;	**559.097,95**
3/11/22	102 2.C lett.c.	c) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;	**890.091,82**
3/11/22	102 2.C lett.d.	d) risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale; Per 776 dipendenti presenti al 31/12/2022.	**2.712.606,00**
3/11/22	102 2.C lett.e.	e) risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d). Per 121 dipendenti presenti al 31/12/2022	**239.284,76**
3/11/22	102 3.C lett.a.	a) degli importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione;	**108.161,10**
27/10/25	63 2.C	A decorrere dall'1.1.2024 la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è incrementata di un importo, su base annua, pari a Euro 45,15 pro-capite annui, applicato al numero di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021 (852 dipendenti)	**38.467,80**
3/11/22	102 5.C	Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III (Sistema degli incarichi).	**134.906,31**
Spostamento dall'anno 2024 di Euro 200.000,00 dal fondo ex art 103 al fondo ex art. 102 ai sensi del disposto dell'art. 103 c. 12 del ccnl 02/11/2022			**200.000,00**
FONDO CONSOLIDATO AL 1 GENNAIO 2026			**4.882.615,74**

FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO art. 64 CCNL del 27/10/2025 (ex art. 103 ccnl Comparto Sanità 02/11/2022)			
CCNL	**ART.**	**DESCRIZIONE**	**Importo**
3/11/22	art. 103. 2 c let. a.	a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c);	**281.901,46**
3/11/22	art. 103. 2 c let. b.	b) risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d).	**3.184.411,40**
3/11/22	art. 103.	L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. c).	**561.586,05**
3/11/22	art. 103. 5 c let. a.	a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 9 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);	**554.676,25**
3/11/22	art. 103. 5 c let. c.	c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	**125.144,92**
3/11/22	art. 103. 5 c let. e.	e) le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.	**1.648,90**
3/11/22	art. 103. 7	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.	**63.416,07**
27/10/25	art. 64.2	A decorrere dall' 1.1.2024 la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è incrementata di un importo, su base annua, pari a Euro 54,95 pro-capite annuo, applicato al numero di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021 (852 dip.).	**46.817,40**
Spostamento dall'anno 2024 di Euro 200.000,00 dal fondo ex art 103 al fondo ex art. 102 ai sensi del disposto dell'art. 103 c. 12 del ccnl 02/11/2022			**- 200.000,00**
FONDO CONSOLIDATO AL 1 GENNAIO 2026			**4.619.602,45**

L'accordo sottoscritto in data 23/07/2026 oggetto della presente relazione coinvolge le risorse economiche presenti sul solo Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali art. 63 CCNL del 27/10/2025 (ex art. 102 CCNL Comparto Sanità 02/11/2022):

Sezione 1. Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI: art. 63 CCNL del 27/10/2025 (ex art. 102 CCNL Comparto Sanità 02/11/2022)		**Euro**
	A) RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	**4.161.795,77**
a)	Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di incarico correlata agli incarichi funzionali nonché al finanziamento dell'indennità di coordinamento ad esaurimento	559.097,95
b)	Risorse destinate al finanziamento del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche	890.091,82
c)	Risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento	2.712.606,00

	della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale per n. 776 dipendenti presenti al 31/12/2022	
	B) INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL	**412.658,87**
d)	Incremento disposto dall'art. 102, comma 5, CCNL 02.11.2022	134.906,31
e)	Incremento disposto dall'art. 102, comma 2 lettera e), CCNL 02.11.2022	239.284,76
f)	Incremento disposto dall'art. 63, comma 2 CCNL 27.10.2025	38.467,80
	C) ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	**108.161,10**
g)	RIA dei cessati	108.161,10
Spostamento dal fondo ex art. 103 al fondo ex art. 102 ai sensi del disposto dell'art. 103 c. 12 del CCNL 2/11/2022.		**200.000,00**
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'		**4.882.615,74**

Sezione 2. Risorse variabili

La presente sezione potrà essere valorizzata in sede di costituzione definitiva dei fondi contrattuali 2026.

Sezione 3. Decurtazioni dal fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione 4. Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – art. 63 CCNL del 27/10/2025	**Euro**
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	4.882.615,74

Sezione 5. Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione 1. Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione.

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – art. 63 CCNL del 27/10/2025 (ex art. 102 CCNL Comparto Sanità 02/11/2022).

incarichi di funzione derivanti dall'accordo sindacale al netto del finanziamento previsto dall'art. 102 c. 5.	650.000,00
incarichi di funzione base derivanti da disposizione CCNL	613.000,00

coordinamenti fissi ad esaurimento (corrisposto anno 2025)	37.493,60
differenziali economici acquisiti (fasce già in godimento ante 2025)	2.796.981,21
indennità professionali	137.148,21
differenziali economici attribuiti con decorrenza 01.01.2025	151.836,45
Assegni ad personam (corrisposto anno 2025)	69.030,32
Totale risorse non disponibili alla contrattazione integrativa	**4.455.489,79**

Sez 2. Destinazione specificatamente regolate dal presente Contratto Integrativo.

“Progressione economica all’interno delle aree” di cui all’art. 19 del citato CCNL per l’anno 2026 = prevista spesa massima di € 185.000 sul Fondo art. 63 CCNL del 27/10/2025 (ex art. 102 CCNL Comparto Sanità 02/11/2022)

Sez.3: Destinazioni ancora da regolare
Avanzo residuale sul fondo art. 102: Euro 427.125,95 (differenza fra risorse aventi carattere di certezza e stabilità e l’ammontare delle somme già sottratte alla disponibilità della contrattazione integrativa incluso quanto oggetto della presente relazione).

Sezione 4 - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo: Euro 4.455.489,79.

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo: Euro 185.000,00.

Totale destinazioni ancora da regolare: Euro 242.125.95.

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione: 4.640.489,79.

Sezione 5 - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato.

Sezione 6 - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto dei vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa.

c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (DEP), così come rappresentato nell'apposita sezione della relazione illustrativa.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente.

Tab. 1. Schema riassuntivo di costituzione del Fondo art. 63 CCNL del 27/10/2025 (ex art. 102 CCNL Comparto Sanità 02/11/2022) e confronto con il corrispondente Fondo anno 2025·

DESCRIZIONE	ANNO 2025	ANNO 2026
fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – ex art. 102 CCNL 02.11.2022 ora art. 63 CCNL 27.10.2025.	4.641,184,72	4.882.615,74
Incremento art. 63 c. 2 CCNL 27.10.2025 a decorrere dal 1.1.2024 (incremento 2024 e 2025)	76.935,60	
TOTALI	**4.718.120,32**	**4.882.615,74**

Tab. 2. Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del fondo per l'anno 2026 e confronto con il corrispondente fondo 2025.

DESCRIZIONE	ANNO 2025	ANNO 2026
fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art. 63 CCNL del 27/10/2025 (ex art. 102 CCNL Comparto Sanità 02/11/2022).	4.586.129,88	4.640.489.79

RESIDUO	**131.990,44**	**242.125,95**

Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri deli Fondi con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione 1 - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

L'Agenzia dispone di strumenti di monitoraggio e di verifica mensile delle risorse disponibili nei fondi contrattuali in relazione agli importi erogati sulle competenze stipendiali.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

I residui relativi ai fondi contrattuali del 2025, comprensivi dell'incremento disposto dall' art. 63 c. 2 del CCNL 27.10.2025 già a decorrere dal 1.1.2024, saranno erogati con le competenze stipendiali del mese di novembre 2026; l'atto che determinerà l'ammontare di tali residui costituirà altresì attestazione della chiusura dei fondi anno 2025. Per l'anno 2026 gli eventuali residui saranno definitivamente determinati nel mese di novembre 2027.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Per l'anno 2026 le somme del fondo art. 63 CCNL del 27/10/2025 (ex art. 102 CCNL Comparto Sanità 02/11/2022) trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dal decreto n. 117 del 23/12/2025 di approvazione del Bilancio Preventivo 2026 -2028 già impegnati con determinazione n.1096 del 31/12/2025.

Il Dirigente responsabile
del Dipartimento Affari amministrativi e personale
Dr. Roberto Giovanetti

Firmato digitalmente da:
ROBERTO GIOVANETTI
Data: 24/08/2026 12:21:18